

Accordo Italia-Liechtenstein: al via il Ddl di ratifica

Piergiorgio Valente - Salvatore Mattia - Valente Associati GEB Partners

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia - Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015, unitamente al Protocollo in materia di "richieste di gruppo", è basato sul Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA), pone le condizioni per la fine del segreto bancario e consente al Liechtenstein di uscire dalla black-list fiscale-finanziaria. In tal modo i contribuenti italiani che intendono avvalersi della procedura di voluntary disclosure per il rientro dei capitali potranno beneficiare di condizioni maggiormente vantaggiose ai fini della regolarizzazione.

Il Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015 ha approvato quattro disegni di legge di ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali:

- del Protocollo, sottoscritto in data 23 febbraio 2015, di modifica della Convenzione **Italia - Svizzera** per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
- dell'Accordo **Italia - Principato di Monaco** sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo in materia di "richieste di gruppo", sottoscritto in data 2 marzo 2015;
- della Convenzione **Italia - Santa Sede** in materia fiscale, sottoscritta in data 1° aprile 2015;
- dell'Accordo **Italia - Principato del Liechtenstein** sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo in materia di "richieste di gruppo", sottoscritto in data 26 febbraio 2015.

Leggi anche:

- ["Scambio di informazioni via libera ai Ddl di ratifica"](#)

Prima del 23 febbraio 2015 l'Italia aveva siglato sette accordi per lo scambio di informazioni con territori con i quali non ha una Convenzione contro le doppie imposizioni (Bermuda, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Jersey); a tali accordi si aggiungono quelli sottoscritti con il Principato del Liechtenstein e il Principato di Monaco.

L'accordo Italia - Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale è basato sugli standard più aggiornati del Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Tale accordo è volto a migliorare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e, soprattutto, costituirà la premessa per ulteriori miglioramenti delle relazioni economiche bilaterali con il Liechtenstein.

Per effetto di tale accordo, il **Principato del Liechtenstein** ben presto cesserà di essere formalmente considerato "paradiso fiscale", con la conseguenza che sarà **eliminato dalla black list** - basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e relativa alla deducibilità di costi e spese - e sarà quindi equiparato ai Paesi white list, ai fini del regime di voluntary disclosure.

Nota bene

Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, i Paesi black list che abbiano sottoscritto un accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni **entro il termine del 2 marzo 2015** sono di fatto equiparati agli effetti sanzionatori ai Paesi white list; conseguentemente non troveranno applicazione né il **raddoppio dei termini** per l'accertamento, né l'**impianto sanzionatorio** previsto per le violazioni relative ai Paesi black list.

Il Liechtenstein era già stato **cancellato dalla grey list** dell'OCSE nel 2009 a seguito della firma, nel mese di novembre dello stesso anno, del dodicesimo accordo sullo scambio di informazioni fiscali con un altro Stato, requisito di conformità richiesto dall'OCSE per non essere considerato "paradiso fiscale".

L'accordo tra Italia e Liechtenstein è stato strutturato in **tre documenti** distinti:

- 1) l'**accordo** per lo scambio di informazioni in materia fiscale "vero e proprio", che delinea obiettivi, modalità e limiti dello scambio di informazioni;
- 2) un **Protocollo all'accordo**, il quale delinea i poteri delle Amministrazioni nella fase (anche in questi casi transitoria) che si concluderà all'atto dell'adozione di procedure di scambio automatico di dati;
- 3) una **Joint Declaration** nella quale l'Italia e la rispettiva controparte delineano gli obiettivi a medio termine per la normalizzazione dei rapporti, in modo analogo a quanto fatto con la road map Italia-Svizzera.

L'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale

L'accordo tra Italia e Liechtenstein è stato sottoscritto, in data 26 febbraio 2015, sulla base del Modello di TIEA.

Leggi anche:

- "[Scambio di informazioni, firmato l'accordo Italia-Liechtenstein](#)"
- "[Intesa Italia-Liechtenstein sullo scambio di informazioni fiscali](#)"

L'art. 1 delinea l'ambito di applicazione del dell'accordo Italia e Liechtenstein, prevedendo che le autorità competenti degli Stati contraenti scambino le informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle rispettive legislazioni interne, riguardanti le imposte considerate dall'accordo medesimo. Le informazioni scambiate includono quelle verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone.

Il rispetto della competenza giurisdizionale rappresenta un **limite all'obbligo di scambio di informazioni**. Secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo Italia e Liechtenstein, lo Stato richiesto, che ha l'obbligo di fornire le informazioni in conformità alle disposizioni convenzionali, non è tuttavia obbligato a fornire quelle che non sono detenute dalle sue autorità, né sono in possesso o sotto il controllo delle persone che si trovano sotto la sua giurisdizione.

Secondo l'art. 3 dell'accordo Italia e Liechtenstein, le **imposte** che rientrano nel suo ambito di applicazione sono tutte quelle esistenti e previste dagli ordinamenti degli Stati contraenti. L'articolo precisa inoltre che le disposizioni dell'accordo medesimo si applicano anche ad ogni altra imposta di natura identica o sostanzialmente simile istituita successivamente al 26 febbraio 2015 (data di sottoscrizione dell'accordo), in aggiunta a (o in luogo delle) imposte esistenti. In tal caso, le autorità competenti degli Stati contraenti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente eventuali modifiche sostanziali alla disciplina fiscale e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste dall'accordo stesso.

L'art. 5 dell'accordo Italia-Liechtenstein disciplina modalità e limiti dello scambio di

informazioni su richiesta; secondo tale norma, infatti, “l'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta della Parte richiedente le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1”. Analogamente a quanto previsto dall'art. 5 del Modello di TIEA, l'obbligo allo scambio di informazioni sussiste indipendentemente dal fatto che lo Stato richiesto necessiti delle informazioni medesime per i suoi propri fini fiscali interni o che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, qualora venisse posta in essere sul suo territorio.

Se le informazioni in possesso dell'autorità competente dello Stato richiesto non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, quest'ultimo ha l'obbligo di utilizzare tutte le misure di raccolta delle informazioni a sua disposizione al fine di soddisfare le esigenze dello Stato richiedente, anche nel caso in cui lo Stato richiesto non necessiti di tali informazioni per i suoi propri fini fiscali interni.

Il comma 4 dell'art. 5 precisa i casi in cui lo Stato richiesto non può sottrarsi all'obbligo di scambio di informazioni. Esso, piuttosto, è tenuto a far sì che la sua autorità competente sia dotata del potere di ottenere e fornire su richiesta:

- informazioni in possesso di **banche**, di altri **istituti finanziari** e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;
- le informazioni riguardanti la **proprietà di società**, di società di persone, dei fondi di investimento collettivo e di altre persone giuridiche;
- nel caso di **piani o fondi comuni di investimento**, le informazioni su quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano;
- nel caso dei **trust**, le informazioni su disponenti, fiduciari, guardiani, beneficiari e ogni altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust;
- nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica diversa da un trust (ad esempio, fondazione, Anstalt), le informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga posizione.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del Modello di TIEA, l'obbligo di ottenere le informazioni relative alla proprietà delle società quotate o dei fondi o schemi di investimento collettivo pubblico non sussiste, a meno che tali informazioni possano essere acquisite agevolmente.

Con l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, il comma 6 dell'art. 5 dell'accordo in commento prevede l'obbligo dello Stato richiesto di dare conferma, allo Stato richiedente, della ricezione della richiesta. Esso, inoltre, entro 60 giorni dalla ricezione di questa, dà comunicazione dell'eventuale sussistenza di lacune (nella richiesta stessa). Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

Occorre precisare che le disposizioni contenute nell'art. 5 dell'accordo tra Italia e Liechtenstein non obbligano gli Stati contraenti allo **scambio di informazioni automatico**, né allo **scambio di informazioni spontaneo**.

L'art. 7 dell'accordo tra Italia e Liechtenstein disciplina i casi in cui lo Stato richiesto ha la possibilità di **rifiutare legittimamente** lo scambio di informazioni. In particolare, l'autorità competente dello Stato richiesto può rifiutare di prestare assistenza:

- se la richiesta non è effettuata in conformità con le disposizioni dell'accordo;
- se la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico.

Ulteriore limite allo scambio di informazioni è rappresentato dal **segreto commerciale e professionale**.

L'art. 7, comma 2 prevede che uno Stato contraente non ha l'obbligo di fornire le informazioni che potrebbero rivelare un **segreto commerciale, industriale o professionale** o un **processo commerciale**. Analogamente a quanto previsto dall'art. 7 del Modello di TIEA, al

medesimo comma, l'accordo in commento contempla anche il limite della comunicazione confidenziale ("legal privilege") tra il cliente ed il professionista. Lo Stato richiesto, inoltre, può rifiutare di fornire le informazioni se queste sono domandate dall'altro Stato ai fini dell'amministrazione o applicazione di una disposizione fiscale dello Stato richiedente che discrimina tra un cittadino dello Stato richiesto e un cittadino dello Stato richiedente, in presenza delle medesime circostanze. Al contrario, lo Stato richiesto non può rifiutare lo scambio di informazioni in ragione del fatto che il relativo credito fiscale è materia del contendere.

L'art. 8 dell'accordo tra Italia e Liechtenstein sancisce, altresì, a carico dello Stato che riceve le informazioni, un obbligo di **confidenzialità**. A norma di tale articolo le informazioni ricevute da uno Stato contraente devono essere considerate riservate e possono essere divulgate soltanto nei confronti di persone o autorità (inclusi gli organi giurisdizionali e amministrativi) che si trovano sotto la giurisdizione dello Stato ricevente e sono interessate, in qualunque modo, dalla verifica o dalla riscossione delle imposte applicate. Tali persone o autorità possono utilizzare e divulgare le informazioni ricevute, nel corso di procedimenti o nell'ambito di decisioni giurisdizionali. La divulgazione a persone, entità, autorità o giurisdizioni diverse da quelle suindicate, o per fini diversi da quelli convenzionalmente previsti, può avvenire soltanto con l'espresso consenso scritto dell'autorità competente dello Stato richiesto.

Infine, l'art. 12 disciplina l'**entrata in vigore** e l'**efficacia** dell'accordo, stabilendo che l'entra in vigore coinciderà con "il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo". Di tale completamento, uno Stato dà notifica all'altro. Pertanto, l'accordo entrerà in vigore, con pieni effetti, alla data dello scambio reciproco degli strumenti di ratifica. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che alla data di entrata in vigore il presente accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della sottoscrizione.

Il Protocollo aggiuntivo e le Joint Declarations

Il Protocollo aggiuntivo all'accordo Italia-Principato del Liechtenstein rappresenta parte integrante dell'accordo stesso.

I Protocolli precisano espressamente che gli intermediari dei due territori chiederanno ai titolari dei conti residenti in Italia, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria:

- una "autorizzazione" che dimostri che essi hanno aderito alla disclosure;
- in alternativa, una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.

Il Protocollo aggiuntivo dispone espressamente la **liceità delle richieste di gruppo** relative ai conti detenuti in Liechtenstein per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dei rispettivi accordi e la data di adozione dello scambio automatico. Il preambolo al Protocollo precisa che le richieste di gruppo verranno effettuate in base agli standard OCSE come riportato nel Commentario all'Articolo 26 del Modello OCSE.

Le Joint Declarations approvate in sede di sottoscrizione dell'accordo impegnano ad adottare lo scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard in un momento successivo (al pari di quanto avviene per la Svizzera, la fase dello scambio su richiesta rappresenta una mera fase transitoria).

Nell'ambito del documento siglato con il Liechtenstein viene formalizzato l'impegno ad adottare lo scambio automatico dal 2017, con riferimento sia ai "**vecchi**" conti (**aperti sino al 31 dicembre 2015**) che ai "**nuovi**" conti (**aperti dal 1° gennaio 2016**).

Da ultimo, l'Italia si impegna a fare entrare il Liechtenstein nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (una volta che l'accordo sia formalmente entrato in vigore). Tuttavia, diversamente a quanto accaduto con il Principato di Monaco, l'Italia non si è formalmente impegnata a eliminare il Liechtenstein dalla black list di cui al D.M. 23

gennaio 2002.



Copyright © - Riproduzione riservata